

ARTICOLO 24

(Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale)

1. L' impianto e l' esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.
2. L' autorizzazione è rilasciata dall' Assessore all' agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla richiesta scritta; nell' atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l' allevatore, con particolare riferimento all' obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull' andamento dell' allevamento.
3. Per quanto attiene l' aspetto igienico - sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.
4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l' anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell' allevatore, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
5. L' abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell' anno solare.
6. Gli allevamenti dei cani da caccia sono disciplinati dalle norme contenute nell' art. 10 della lr 14/ 1994.